



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 12/06/2015

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di Giugno alle ore 20:50, presso questa Sede Comunale, convocati - in sessione Pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza.

Assume la Presidenza il Sig. ROSSI PIETRO Presidente assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Presente
ROSSI PIETRO	Presente
TREMOLADA MARCO	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Presente
SANVITO AUGUSTO	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Presente
PELLI VANDA	Assente
CEGLIA ALESSANDRO	Presente
D'ANGELO GIOVANNA	Presente
BIANCONI MARCO	Presente
BIASSONI SILVANA	Presente
BLASI SERGIO	Presente
BLASIGH FABIO	Presente

Totale Presenti 12 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

Per quanto riguarda la discussione si rimanda al punto 8 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

1) che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2) che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 17 del 19/05/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 21/05/2014, con la quale sono state determinate, per l'anno 2014, le aliquote TASI relative agli immobili diversi dall'abitazione principale,
- n. 38 del 18/07/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 04/08/2014, con la quale è stata approvata, per l'anno 2014, l'aliquota TASI relativa all'abitazione principale;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2015, n. 190 del 23/12/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014, in particolare:

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione della seguente detrazione, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06/03/2014, e sulla base del Regolamento IUC parte IV:

-detrazione di € 15,00 (quindici) per ciascun figlio di età inferiore a 19 anni compiuti, e in ogni caso nato entro il 16/12/2015, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

ove:

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha differito ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali la cui scadenza era già stata precedentemente spostata dal 31 marzo al 31 maggio con D.M. 16-03-2015 (G.U. n. 67 del 21-03-2015);

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Silvana Biassoni, Marco Bianconi, Fabio Blasigh e Sergio Blasi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) ANNO 2015:

- ALIQUOTA 2,65 per mille

per le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9

- ALIQUOTA 2,65 per mille

per le ABITAZIONI PRINCIPALI e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9

- ALIQUOTA 0,00 per mille

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili;

- ALIQUOTA 2,65 per mille

per tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

3) DI DETERMINARE la seguente **DETRAZIONE TASI**, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento IUC parte IV:

detrazione di € 15,00 (quindici) per ciascun figlio di età inferiore a 19 anni compiuti, e in ogni caso nato entro il 16/12/2015, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita in premessa. Tale importo non va proporzionato al periodo dell'anno di imposta nel caso di nascita del figlio dopo il 01/01/2015;

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

come da seguente elenco nel quale sono indicati i relativi costi complessivi di riferimento per l'anno 2015:

SERVIZI INDIVISIBILI	
SICUREZZA - POLIZIA LOCALE	€ 286.493,30
PROTEZIONE CIVILE	€ 15.400,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 155.000,00
ANAGRAFE	€ 97.715,70
VERDE E AMBIENTE	€ 149.790,50
VIABILITA'	€ 149.742,68
CIMITERO	€ 66.155,24
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 70.703,81
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI	€ 991.001,23

5) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni di cui al presente dispositivo decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) DI STABILIRE che il tributo TASI è in autoliquidazione e che il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88, a decorrere dall'anno 2015 assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati solo su loro richiesta;

7) DI RIMANDARE, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, al Regolamento della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2014, pubblicato sul portale del federalismo fiscale del MEF in data 16/07/2014;

8) DI DARE ATTO che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Silvana Biassoni, Marco Bianconi, Fabio Blasigh e Sergio Blasi), espressi per alzata di mano; ;

DELIBERA


DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 21/05/2015

ELISABETTA SANTANIELLO




Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 21/05/2015



[] Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

ELISABETTA SANTANIELLO



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
ROSSI PIETRO



IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO



Il sottoscritto Segretario Generale


DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 venga Pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 26/06/2015 al giorno 11/07/2015 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vedano al Lambro, 26/06/2015



PER IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/07/2015, per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

Vedano al Lambro,

PER IL SEGRETARIO GENERALE
SODANO UMBERTO